



ASSOCIAZIONE TUTELA DEI DIRITTI

OGGETTO: NOTA INFORMATIVA PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE CAUSATO DALLA LUNGAGGINE PROCESSUALE (LEGGE PINTO).

Chiunque ha preso parte ad un giudizio recentemente sentenziato (oppure attualmente ancora pendente) la quale durata è superiore ad almeno tre anni **ha diritto ad ottenere un risarcimento da parte dello Stato.**

Un processo, perché possa essere efficace e rispettoso dei principi e dei diritti fondamentali, non può protrarsi all'infinito. Tale principio è stato sancito dall'art. 6 della **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo** e dall'art. 46, comma 2, della **Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea**.

In attuazione di tale principio è stata emanata in Italia la **Legge Pinto** (Legge del 24 marzo 2001, n. 89) che disciplina il diritto ad un'equa riparazione per il pregiudizio derivante dall'eccessiva durata di ogni tipo di giudizio (amministrativo, civile, penale, tributario, fallimentare, ecc.), indicando che il **termine ragionevole** (massimo) per il termine dei giudizi è di **tre anni per il primo grado, due anni per il secondo grado e di un anno per il terzo.**

Quando un giudizio si è protratto oltre i suddetti termini (anche per un solo grado), **lo Stato italiano è obbligato a risarcire il cittadino che ne fa richiesta del danno morale causato dalla lungaggine processuale per ogni anno di ritardo, a prescindere dall'esito processuale.**

Tale Legge proprio perché **imposta dalla CEDU**, oltre a risultare di fatto **“concreta”** nella sua applicazione, risulta anche molto spedita nel suo iter procedurale. **Attualmente il risarcimento viene pagato in 8-10 mesi dalla data di presentazione della richiesta.**

Anche se nel giudizio fanno parte più persone, il risarcimento non è mai cumulativo **ma riguarda ogni singola persona**, ed inoltre la Legge prevede che tale risarcimento non è soggetto a tassazione sul reddito.

L'ASSOCIAZIONE TUTELA DEI DIRITTI srls propone la propria attività per l'ottenimento del suddetto risarcimento alle seguenti condizioni:

- **NESSUN COSTO INIZIALE, NESSUN ANTICIPO:** per promuovere la richiesta del risarcimento **non viene richiesto alcun acconto e/o fondo spese;** oltre alle spese, **sono a nostro carico anche tutte le spese Legali e processuali** necessarie per l'ottenimento del risarcimento presso la Corte di Appello competente;
- **PAGAMENTO SOLO AD INCASSO CONCRETAMENTE AVVENUTO:** solo dopo che la persona interessata avrà ricevuto materialmente il pagamento del risarcimento da parte del



ASSOCIAZIONE TUTELA DEI DIRITTI

Ministero competente, gli verrà richiesto il pagamento delle nostre spettanze pari ad una percentuale dell'importo che sarà stato risarcito. **La percentuale andrà ridotta in base al numero delle persone che aderiscono alla richiesta di risarcimento.**

- **NESSUN RISCHIO:** in caso di esito negativo, cioè di un eventuale non accoglimento della richiesta di risarcimento, **tutte le spese, legali, processuali ed oneri derivanti da una eventuale soccombenza processuale, saranno e resteranno a nostro totale carico.**
- **ASSISTENZA LEGALE PER TUTTA LA DURATA DEL PROCEDIMENTO:** a seguito dell'accoglimento della richiesta di risarcimento, anche tutte le spese legali necessarie per il conseguimento del pagamento (notifica del Decreto, costituzioni per eventuali appelli, procedura per la richiesta del decreto di ottemperanza, pignoramenti, ricorso alla CEDU di Strasburgo, ecc.) saranno a nostro totale carico;
- **RISULTATO PRESSOCHE' GARANTITO:** nel corso degli ultimi anni il 99% delle nostre richieste sono state tutte accolte, soprattutto grazie alla elevata professionalità e pluriennale esperienza dei nostri Legali **specializzati in diritto Nazionale e nei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.**
- **POSSIBILITA' DI OTTENERE IL PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO IN TEMPI BREVI:** dopo il passaggio in giudicato del Decreto di risarcimento, per la persona interessata (se lo vorrà) potremo favorire la relativa cessione del credito, **monetizzando rapidamente il risarcimento conseguito.**

Nell'assumerci tutti gli oneri di spesa (legali - processuali) della richiesta di risarcimento, **ci poniamo nella medesima condizione del ricorrente** e cioè, non solo ottenere il decreto di risarcimento in tempi brevi, ma soprattutto **ottenerne il pagamento il prima possibile.**

L'esperienza, la conoscenza specifica, approfondita e aggiornata della Legge Pinto, ma soprattutto i **positivi risultati che quotidianamente conseguiamo,** ci permettono di proporre la nostra attività alle condizioni sopra riportate.

TUTELIAMO IL RICORRENTE A 360°

SIAMO GLI UNICI, fra coloro che propongono la propria attività per l'ottenimento del risarcimento in funzione della Legge Pinto, **A FARSI CARICO,** in caso di un eventuale non accoglimento della richiesta, **ANCHE DI TUTTI GLI ONERI DERIVANTI DA UNA EVENTUALE SOCCOMBENZA PROCESSUALE.**

ATTUALMENTE SONO OLTRE 6.000 I RISARCIMENTI DA NOI CONSEGUITI, sia in ambito nazionale, sia in ambito internazionale presso la **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo** con sede a Strasburgo.



ASSOCIAZIONE TUTELA DEI DIRITTI

E' importantissimo evidenziare che essendo il giudizio ancora pendente, è **preferibile richiedere il risarcimento prima che il ricorso venga sentenziato** per le seguenti motivazioni:

- Se il ricorso dovesse essere respinto e nelle motivazioni della sentenza tale ricorso dovesse essere dichiarato *"inammissibile"* o *"improcedibile"* (purtroppo capita abbastanza frequentemente), non sarebbe più possibile richiedere il risarcimento in funzione della Legge Pinto in quanto, in base alla vigente normativa, **la richiesta non sarebbe accolta**. In questa fase invece, **non essendo il ricorso ancora sentenziato**, il giudice di fatto è **costretto a riconoscere tale risarcimento**.
- Nello stabilire l'entità del risarcimento, il Giudice, in base alle modifiche apportate alla Legge n. 89/2001 (Legge Pinto) dalla Legge di Stabilità 2016 emanata dall'ex *"Governo Renzi"* (Legge n. 208 del 28/12/2015), applica dei valori che vanno da un massimo **800,00 euro** ad un minimo di **400,00 euro** per ogni anno di ritardo, tenendo conto dell'esito del giudizio (se accolto oppure respinto). Quindi attendendo l'esito del giudizio, qualora il ricorso non dovesse essere accolto, ed il Giudice dovesse comunque accogliere la richiesta di risarcimento in funzione della Legge Pinto, applicherebbe sicuramente il minimo del risarcimento e cioè **400,00 euro** per ogni anno di ritardo e per di più, potrebbe applicare una **riduzione del risarcimento par ad 1/3** (come purtroppo normalmente avviene) in funzione dell'art. 2 bis, comma 1 ter, L. 89/2001.
- Il Governo attuale, come in effetti già fatto precedentemente degli altri Governi (vds. *"Governo Monti"* nella finanziaria 2013 e *"Governo Renzi"* nella finanziaria 2016), **potrebbe apportare nuove modifiche alla Legge Pinto tendenti a limitare l'accesso ai ricorsi per ottenere l'equo indennizzo, ridurre l'ammontare del risarcimento e renderne più oneroso l'accesso**.

Senza contare poi, come molto spesso capita, che il **contenuto della stessa sentenza potrebbe addirittura compromettere la fattibilità di tale richiesta di risarcimento**.

E' importante evidenziare che la proposizione del ricorso di equa riparazione **non pregiudica assolutamente l'esito del ricorso presupposto** se ancora pendente.

Sono due giudizi ben distinti e separati (per i quali è possibile dare incarichi a differenti studi legali), difatti, mentre il primo (riferito al danno morale causato dalla lungaggine processuale – Legge Pinto) va proposto alla Corte di Appello di competenza e nei confronti del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (o in altri casi quello della Giustizia), il secondo invece, riferito ad un giudizio amministrativo va proposto dinanzi al **Tar** competente e nei confronti dell'**Amministrazione di appartenenza**.

Invitiamo tutte le persone interessate a contattarci ai seguenti recapiti: tel./fax: **0864/210886**; cell.: **388/9570790**, e-mail: **tuteladeidiritti@virgilio.it**, per poter fornire maggiori e dettagliate informazioni.

ASSOCIAZIONE
TUTELA DEI DIRITTI